



08223-18

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SECONDA SEZIONE CIVILE**

Composta da:		Oggetto
Lina MATERA	- Presidente -	*POSSESSO E ISTITUTI AFFINI
Sergio GORJAN	- Consigliere -	
Raffaele SABATO	- Consigliere -	Ud. 20/12/2017 - CC
Annamaria CASADONTE	- Rel. Consigliere -	R.G.N. 6812/2013 <i>non 8223</i>
Rossana GIANNACCARI	- Consigliere -	Rep. <i>e l</i>

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 6812-2013 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato  
in (omissis) , presso lo studio dell'avvocato  
(omissis) , rappresentato e difeso dagli avvocati  
(omissis) ;

**- ricorrente -**

**contro**

(omissis) ;

**- intimata -**

avverso la sentenza n. 21/2012 della Corte d'appello di Lecce,  
depositata il 18/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio  
del 20/12/2017 dal Consigliere Annamaria Casadonte;

**Rilevato che :**

*22*  
*3413/17*

1. Il presente giudizio trae origine dal ricorso possessorio proposto nell'ottobre 2012 da (omissis) nei confronti di (omissis) e con il quale si doleva in relazione allo spoglio/molestia subito nel possesso del cortile antistante la sua casa di abitazione sita in (omissis) e posto in essere mediante l'nterramento di una conduttura fognaria di scarico alla rete pubblica e di un tubo di acqua pulita, oltre l'installazione di fili per la biancheria nello spazio aereo sovrastante il cortile e la chiusura con un muretto di conci di tufo del sottoscala di accesso alla casa di abitazione del resistente. Costituendosi nel procedimento possessorio (omissis) (omissis) eccepiva la mancanza degli elementi costitutivi, materiali e soggettivi dello spoglio quali lo *jus possessionis*, *l'animus spoliandi* ed il *factum spoliandi*.

1.2. Il tribunale non emetteva provvedimenti interinali e la ricorrente proponeva reclamo avverso tale decisione che veniva accolto in relazione alle lesioni del possesso provocate dal tubo dell'acqua pulita, dalla chiusura del sottoscala ed dallo sciorinamento della biancheria. Il giudizio sul merito, istruito mediante testi, si concludeva con il rigetto del ricorso possessorio e la revoca dell'ordinanza collegiale emessa in sede di reclamo nonché compensazione delle spese.

1.3. Avverso tale pronuncia la ricorrente ha proposto appello e la Corte d'appello di Lecce con la sentenza n.21/2012 del 22/11/2011-18/1/2012 ha accolto l'appello limitatamente al motivo riguardante lo sciorinamento della biancheria, richiamando un orientamento risalente della Corte di cassazione sulla differenziazione fra spoglio e turbativa e considerando che l'istruttoria aveva fatto emergere la prova testimoniale (cfr. teste (omissis)) del gocciolamento del bucato steso sui fili.



2. Avverso la pronuncia della Corte d'appello (omissis) (omissis) ha proposto ricorso depositato il 22.3.2013 articolato in tre motivi. Non si è costituita costituita la parte intimata.

**Considerato che :**

1. Con il primo motivo del ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 1170 cod.civ. in relazione all'art. 360 n.3 cod.proc.civ. per avere ritenuto la Corte territoriale che la predisposizione dei fili recasse di per sé una limitazione al possesso, stante l'infungibilità del loro inequivoco uso allo sciorinamento della biancheria e fosse sufficiente a configurare una turbativa del possesso, mentre non era stato dimostrato da parte ricorrente che la loro apposizione avesse impedito o reso più difficoltoso, a causa dello sgocciolamento, l'esercizio del potere di fatto, ostacolando il transito da e per la sua abitazione.

1.2. Il motivo appare infondato, involgendo la censura l'apprezzamento di fatto svolto dal giudice di secondo grado delle risultanze probatorie e benché formalmente dedotta come violazione e falsa applicazione dell'art. 1170 cod. civ., in realtà non specifica il principio interpretativo violato ma auspica una nuova valutazione della fattispecie a sé favorevole.

2. Con il secondo motivo si deduce l'erronea, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360 n.5 cod. proc. civ. per avere invertito il contenuto della testimonianza di (omissis) , il quale avrebbe dichiarato l'esatto contrario di quanto attribuitogli dalla Corte territoriale e cioè che quando si era recato sul posto non aveva notato gocciolamento del bucato steso sui fili .



2.1. Il motivo è inammissibile trattandosi di errore revocatorio ex art. 395 cod. proc. civ. deducibile avanti alla corte d'appello che aveva emesso la sentenza censurata.

3. Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 1170 cod. civ. in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. per non avere considerato la mancanza dei presupposti dell'azione di manutenzione e cioè che la asserita turbativa durava da più di un anno, che l'appellato aveva eccepito la decadenza della ricorrente dall'azione di manutenzione e che difettava *l'animus turbandi*.

3.1 Il motivo appare infondato perché anche in tale caso si censura l'apprezzamento di fatto svolto dal giudice di secondo grado in merito ai presupposti della tutela possessoria riconosciuta con riguardo ai fili per stendere, peraltro introducendo la questione non proposta prima della durata ultrannuale della turbativa.

4. Stante l'esito sfavorevole di tutti i motivi, il ricorso va respinto; nulla va disposto sulle spese attese ~~da~~ mancata costituzione di parte intimata.

5. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

#### **P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di





contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 20 dicembre 2017.

Il presidente


Lina Matera



  
Il Funzionario Giudiziario  
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, **04 APR. 2018**

  
Il Funzionario Giudiziario  
Valeria NERI